

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL VICE DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'Ordinamento Militare e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei Decreti Ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il Decreto Ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23, comma 5 del Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare", e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
- VISTO** il Decreto Interdirigenziale n. 7/1D del 5 aprile 2019, con il quale sono stati indetti, i concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di 10 (dieci) Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) della Marina Militare al 19° corso AUPC e per l'ammissione di complessivi 132 (centotrentadue) Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata della Marina Militare, ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina Militare, al 19° corso AUPF;
- RAVVISATA** l'esigenza di dover procedere alla correzione di alcuni refusi contenuti nell'articolo 3, comma 1, lettera a), nell'articolo 9, comma 7 e nell'articolo 16, comma 3, lett. b), punti 3) e 4) e lettera c) punto 3) del medesimo bando di concorso indetto con il precitato Decreto Interdirigenziale n. 7/1D del 5 aprile 2019;
- VISTO** l'articolo 1 del Decreto Dirigenziale del 19 dicembre 2018, con il quale gli è stata attribuita la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell'Arma dei carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi e integrativi dei bandi di concorso,

D E C R E T A

Art. 1

Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 3, comma 1, lettera a) del citato Decreto Interdirigenziale n. 7/1D del 5 aprile 2019 citato nelle premesse, è così modificato:

“Art. 3
Requisiti

1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i giovani che:
 - a) hanno compiuto il:
 - 17° (diciassettesimo) anno di età e non superato il giorno di compimento del 23° (ventitreesimo) alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, qualora

si partecipi al concorso per l'ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);

- 17° (diciassettesimo) anno di età e non superato il giorno di compimento del 38° (trentottesimo) anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi ai concorsi per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUF), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), numeri 1) e 3);
- 17° (diciassettesimo) anno di età e non superato il giorno di compimento del 30° (trentesimo) anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi al concorso per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUF), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 2).

Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione;".

Art. 2

Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 9, comma 7 del citato Decreto Interdirigenziale n. 7/1D del 5 aprile 2019 citato nelle premesse, è così modificato:

“Art. 9

Prova scritta

...omissis ...

7. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, in base al punteggio conseguito dai concorrenti *in funzione delle risposte fornite*, formerà le graduatorie relative alla sola prova scritta distinte per concorso, ruolo, Corpo e specialità, al solo scopo di individuare i concorrenti che saranno ammessi alla prova di lingua inglese, di cui al successivo art. 10, se partecipanti al concorso per l'ammissione al 19° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), ovvero agli accertamenti psico-fisici, di cui al successivo art. 11, se partecipanti al concorso per l'ammissione al 19° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUF), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), nei limiti numerici appresso indicati:

...omissis ...”

Art. 3

Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 16, comma 3, lett. b) punti 3) e 4) e lett. c), punto 3) del citato Decreto Interdirigenziale n. 7/1D del 5 aprile 2019 citato nelle premesse, è così modificato:

“Art. 16

Titoli di merito

...omissis ...

b) per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1), lettera c): ulteriori titoli di studio rispetto a quelli prescritti per la partecipazione al concorso per ausiliari del ruolo speciale: fino a un massimo di 6 (sei) punti così ripartiti (punteggi tra loro non cumulabili):

...omissis ...

3) per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con voto compreso tra 55/60 e 60/60 ovvero tra 91/100 e 100/100: punti 2 (*due*);

4) per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con voto pari o inferiore a 54/60 ovvero 90/100: punti 1 (*uno*);

...omissis ...

c) titoli di servizio: fino a un massimo di punti 6 (sei), così ripartiti:

...*omissis*...”.

- 3) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni frazione di semestre di servizio prestato in altra Forza Armata o Corpo Armato dello Stato: punti 0,125 (*zero* virgola centoventicinque) con attribuzione di un punteggio massimo di punti 0,5 (*zero* virgola cinque);

...*omissis*...”.

Art. 4

Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono invariate le originarie disposizioni del bando di concorso.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Generale di Brigata
Lorenzo SANTELLA